SENATO DELLA REPUBBLICA

---- IX LEGISLATURA -----

(N. 956)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ROMITA)

di concerto col Ministro del Tesoro (GORIA)

(V. Stampato Camera n. 2050)

approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1984

Frasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 ottobre 1984

Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«È autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il contributo stesso può essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio ».

Art. 2.

Fermo quanto previsto dalle leggi vigenti e dallo statuto in ordine all'attività dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, esso svolge altresì le ricerche, gli studi e le rilevazioni che siano richiesti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.000 milioni nell'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.